

Dalle mura domestiche alle aule giudiziarie

Le principali elaborazioni della giurisprudenza sul «mobbing familiare»

Assistenza affettiva

È una gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner il persistente rifiuto, se volontario, di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l'altro. *Cassazione, I civile, 23 marzo 2005, n. 6276*

Lealtà e correttezza

Il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare è un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto della responsabilità civile. La Cassazione ha, tuttavia, escluso che la mera violazione dei doveri matrimoniali possa di per sé integrare una responsabilità risarcitoria: è invece necessario accertare, in giudizio, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione. *Cassazione, I civile, 10 maggio 2005, n. 9801*



Dal film "La guerra dei Roses"

Diritto all'amplesso

In tema di addebito della separazione, non può affermarsi un generalizzato diritto all'amplesso, che prescindendo dalle specifiche condizioni, anche psichiche, proprie dello stato del rapporto di coppia nelle quali la richiesta del singolo rapporto sessuale venga a inserirsi. Ne discende che, in presenza di condizioni patologiche della moglie, il rifiuto non può giustificare una pronuncia di addebito della separazione. *Tribunale di Napoli, 24 gennaio 2008, n. 761*

Doveri genitoriali

La violazione, da parte della madre, delle statuizioni del tribunale sulla frequentazione padre/figlio è condotta idonea ad arrecare nocumento alla corretta crescita della personalità del minore e a ledere il diritto del padre al rapporto con il figlio. Il danno subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna non necessita di specifica istruttoria ma è soggetto a valutazione equitativa. La madre è stata condannata a risarcire il figlio (650 euro) e il padre (350 euro). *Corte d'appello di Firenze, 29 agosto 2007*

Non cooperazione e offese

È «mobbing familiare» il comportamento del marito che rifiuta ogni cooperazione con l'altro coniuge, unitamente all'esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutati (anche sul piano della gradevolezza estetica) della moglie nell'ambito del suo nucleo parentale e amicale. La separazione è stata addebitata al marito. *Corte d'appello di Torino, 21 febbraio 2000*

Mantenimento dei figli

Il versamento, da parte del padre, di una somma irrisoria come mantenimento dei figli è censurabile perché si traduce in una limitazione delle necessità dei figli e perché si concretizza in una indebita sottrazione ai doveri economici verso costoro. Il padre è stato condannato a pagare 500 euro a ciascun figlio minore e alla moglie. *Tribunale di Napoli, 7 marzo 2008*

Diritto di famiglia. Un nuovo capitolo di contenzioso si affaccia nei rapporti tra coniugi

Spunta il mobbing di coppia

Messa a punto una voce autonoma di danno e di risarcimento

Carmelo Padalino
Giovanni Parente

Il percorso è stato tracciato. Le violazioni dei doveri coniugali e genitoriali possono comportare una responsabilità civile. Così la mancata assistenza al coniuge o ai figli, il sottrarsi al mantenimento ma anche l'infedeltà provocano, oltre l'eventuale addebito della separazione, anche un ob-

LA SVOLTA

La legge sull'affido condiviso con una modifica al Codice di procedura civile ha fornito il presupposto normativo

NEL 2000

La Corte d'appello di Torino ha usato per la prima volta in quest'ambito il termine mutuato dal mondo del lavoro

bligo di risarcimento a favore del soggetto danneggiato.

Una serie di comportamenti che vanno sotto il nome di mobbing familiare. Merito di una sentenza battistrada della Corte d'appello di Torino risalente al febbraio del 2000. In quella circostanza il termine «mobbing», mutuato dal mondo del lavoro, fu associato alle relazioni domestiche. E i giudici di secondo grado ritennero che i comportamenti

ingiuriosi e di disistima del marito avessero causato disagio, sofferenza e turbamenti, ma anche lesioni all'immagine pregiudizievole della personalità della moglie.

Da allora sono passati otto anni e la giurisprudenza ha affinato le sue elaborazioni, arrivando a garantire una maggiore tutela anche all'anello tradizionalmente più debole del nucleo: i figli più piccoli. Il Tribunale di Napoli, lo scorso 7 marzo, ha condannato un genitore a risarcire la prole e il coniuge perché versava un importo «irrisorio» a titolo di mantenimento e questo si traduceva in una limitazione del tenore di vita della sua famiglia. Dal canto suo, la Cassazione aveva già affermato nel 2000, con la sentenza n. 7713, la risarcibilità del danno patito dalla prole a causa dell'inadempimento del genitore (si pensi, ad esempio, ai danni derivanti ai figli dal dover affrontare un'esistenza diversa da quella che avrebbe potuto essere, con meno opportunità di crescita e di affermazione sociale e professionale).

Ma nel rapporto genitori-figli è intervenuta, nel 2006, un'innovazione sul piano normativo. La legge sull'affido condiviso ha introdotto l'articolo 709-ter nel Codice di procedura civile. In caso di atti che arrecano pregiudizio al minore o che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice, oltre a modificare le condizioni di separazione, può disporre il risarcimento dei danni da parte del geni-

tore verso il coniuge o il figlio.

Una sorta di deterrente contro le inadempienze e contro i comportamenti mobbizzanti. Anche nei casi di «alienazione parentale», che si verifica quando uno dei due genitori allontana il figlio dall'ex partner o lo spinge a comportamenti di rifiuto nei confronti. La Corte d'appello di Firenze, lo scorso agosto, ha condannato la madre a risarcire il danno non patrimoniale arrecato sia al figlio, per la privazione della frequentazione paterna, sia al marito, per avergli negato la possibilità di stare insieme al bambino. Su questo punto, il Tribunale di Reggio Emilia, lo scorso 31 marzo, ha però precisato che la procedura dell'articolo 709-ter «ha lo scopo di garantire la soluzione delle controversie familiari in corso e di stimolare l'adempimento dei doveri genitoriali», mentre le questioni connesse all'illegittimo endofamiliare debbono essere trattate in un ordinario giudizio di cognizione.

Per ricostruire, però, gli snodi con cui la giurisprudenza ha ancorato le violazioni ai doveri di coppia al risarcimento, bisogna risalire a una sentenza che rappresenta una sorta di pietra miliare in materia: la 9801/05 della Cassazione. In quel caso, i Giudici di legittimità hanno riconosciuto che il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione costituisce il presupposto logico della responsabi-

DA PALERMO

Basta un clic per l'assegno

Basta un clic. La quantificazione dell'assegno di separazione e divorzio trova una soluzione grazie a un apposito software. Non è stato inventato e realizzato oltreoceano. Ma (come segnalato sul Sole 24 Ore - Sud del 30 aprile) più semplicemente oltre lo stretto di Messina. A dare vita al programma Angelo Piraino, magistrato del Tribunale di Palermo, e Renato Compagno, il «braccio» operativo dell'ufficio distrettuale per l'informatica.

Hanno scelto di renderlo accessibile a tutti. Collegandosi al sito www.giustiziasicilia.it si può scaricare l'applicazione sul proprio pc. Il software è stato elaborato seguendo i criteri impiegati dalla sezione civile del Tribunale di Palermo, sulla base della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti del settore.

Certo, i criteri di calcolo assumono il valore di un parametro di riferimento da confrontare di volta in volta con le particolarità del caso concreto. E i risultati forniti possono risentire delle modalità di inserimento dei dati. Ma è un buon esempio. Che anche i Tribunali del «continente» potrebbero seguire. (G.Par.)

lità civile. Con la dovuta precisazione che la sola inosservanza agli obblighi matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono automaticamente far scattare il ristoro. Perché è necessario accertare, in giudizio, il danno patrimoniale e non patrimoniale verificatosi, nonché il nesso di causa-effetto tra fatto e lesione.

Nella fase di rinvio successiva alla pronuncia, la Corte d'appello di Palermo, il 20 febbraio 2007, ha condannato il marito a versare oltre 20mila euro alla moglie a titolo di danno patrimoniale (pari alle spese sostenute dalla moglie per il matrimonio che ella non avrebbe mai contratto se fosse stata messa a conoscenza della impotenza del futuro sposo), e ben 200mila euro per il danno esistenziale derivante dalla lesione del diritto alla sessualità della moglie. Una voce liquidata con una determinazione in via equitativa. La valutazione si è fondata, per un verso, sulla brevità della vita coniugale, che ha consentito alla moglie di rifarsi una vita e avere un figlio da un altro uomo, e, per altro verso, sulle limitazioni alla vita di relazione patite dalla donna.

A volte, i comportamenti vessatori possono sfociare anche in violenze fisiche. Come nel caso deciso dal Tribunale di Lodi (sentenza del 16 aprile 2007), che ha condannato il marito a 5mila euro di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese ricevute dalla moglie.

INTERVISTA Bruno Schettini Pedagogo

Un'aggravante di atti già sanzionati

Un'aggravante di comportamenti già sanzionati più che una fattispecie autonoma. Così Bruno Schettini (55 anni), docente di Pedagogia sociale alla Seconda università di Napoli ma anche mediatore familiare e penale, delinea i confini del mobbing familiare.

Quindi non si può parlare di un fenomeno che ha vita a sé?

L'AUSPICIO

Un unico organismo con competenze sia civili sia penali per una efficace conciliazione

Il mobbing indica un comportamento vessatorio subdolo protratto nel tempo volto ad arrecare danno a qualcuno. In realtà, singoli o associati comportamenti di minaccia, molestia, ingiuria, violenza, lesioni verso la persona sono già codificati e puniti nel rispetto dell'onere della prova.

E in relazione a separazione e divorzio?

L'addebito stabilisce a quale dei due coniugi, ma anche ad entrambi, sia da attribuire il pronunciamento giudiziale che stigmatizza quel comportamento

che avrebbe reso intollerabile la convivenza, con le conseguenze civili, ed eventualmente penali, del caso.

Come si fa a dimostrarlo?

L'esito del mobbing è soprattutto psicologico, riscontrabile negli effetti che le cause, fra di loro concatenate, producono sulla lunga distanza. Apparendo però ininfluenti nell'immediato. Perciò, difficilmente è possibile, nell'aula giudiziaria, dimostrare la verità delle molestie e delle vessazioni subite anche in maniera subdola, perché ciò richiederebbe un complesso e articolato quadro probatorio.

Un campo minato?

Sì, è più facile dimostrare altri e concreti comportamenti giuridicamente rilevanti alla luce dell'articolo 2043 del Codice civile, per esempio, o del Codice penale piuttosto che avventurarsi su territori insidiosi che possono aprire lo spazio a più aspre e defatiganti controversie talora supportate da «esperti» che tendono a enfatizzare il loro ruolo sociale e processuale piuttosto che a prendersi cura delle insane relazioni.

Può accadere che la fine del matrimonio si accompagni a una deriva penale?

I coniugi spesso incorrono in comportamenti sanzionabili a querela di parte, su cui si trovano

a decidere i giudici di pace. Comportamenti che trascinano nel penale, ma che in realtà hanno uno specifico alveo nella controversia civilistica di separazione e divorzio. A dire il vero, non è difficile incorrere in reati di ingiuria, minaccia, percosse, piccole lesioni. Andrebbero, però, trattati all'interno del contesto in cui nascono e non isolatamente, perché non provengono da una biografia penale, ma sono reati occasionali legati a uno sfondo che è quello della intollerabilità della convivenza.

Meglio un organismo unico?

Avrebbe senso un giudice per la famiglia che avesse competenze sia civili che penali, così come avrebbe senso una figura di mediatore, ausiliare del giudice per la famiglia, in grado di trattare ambedue gli ambiti, sia allo scopo di informare le parti per prevenire comportamenti giuridicamente rilevanti e sanzionabili, sia allo scopo di mediare situazioni che, di fatto, comportano la necessità di pervenire a forme giuridicamente corrette di conciliazione attraverso la mediazione.

Anche perché a farne le spese sono i figli.

La legge sull'affidamento condiviso comporta un capovolgimento paradigmatico attraverso il principio della bigenitorialità.

SULLE GUIDE



L'EDUCAZIONE MASCHILISTA INTEGRA REATO

Commette reato il genitore che educa il figlio in modo «vetero maschilista». Il maltrattamento e la corruzione di minore vanno intesi in senso «lato» e vi rientrano non solo le condotte violente e minacciose, ma tutte quelle che rendono dolorose le relazioni familiari. Così va punito sia chi pratici atti sessuali davanti a bambini, sia chi mostri loro materiale pornografico. La sentenza della Corte d'appello dell'Aquila è sul n. 5 di «Famiglia e minori». (Informazioni, tel. 02.4587010)

Questo vuol dire che l'interesse della prole viene prima di ogni altra rivendicazione fra coniugi e che è sanzionato quel genitore che abbia un comportamento sleale per ricavarne un vantaggio, oppure che sia gravemente inadempiente o produca atti che arrechino pregiudizio o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o della frequentazione.

La «rivoluzione» attesa è rimasta solo sulla carta?

No, numerosi giudici stanno producendo una giurisprudenza innovativa meno apodittica e stereotipata rispetto al passato e così pure stanno resistendo ai tentativi di applicazione dell'addebito secondo un invocato, ma imprecisato, principio di mobbing coniugale o familiare, come non pochi giudici minorili, prima di trattare un genitore sulla base del solo invocato sospetto che abbia avuto un comportamento pregiudizievole per la prole, più prudentemente riconducono la problematica all'interno del conflitto separativo o divorziale, riportando le somme o velate insinuazioni nel più corretto alveo del contenzioso civilistico fra coniugi.

Insomma qualcosa si muove?

Siamo all'alba di una nuova timida giurisprudenza che sicuramente porterà, nel tempo medio-lungo, un approccio più calibrato ai temi della separazione e del divorzio e della tutela dei figli.

G.Par.

ANALISI

Primi passi verso rimedi di carattere preventivo

di Maria Giovanna Ruo*

La famiglia non è più da tempo l'isola felice che il diritto deve solo lambire. È invece, sempre più spesso, luogo di tensioni che richiedono un intervento perché i conflitti non la rendano un «far west» dove vige la legge del più forte e i soggetti deboli non debbano sopportare costi esistenziali esorbitanti.

Non a caso il mobbing familiare è un fenomeno in incremento. Il comportamento vessatorio e prevaricatorio si snoda nella quotidianità. È erosivo dell'autostima che la vittima ha di sé. Non è detto che si concretizzi in atti di per sé sanzionabili (come l'ingiuria) ma conosce forme subdole di violenza non meno destabilizzanti: il sarcasmo, l'indifferenza, la derisione di iniziative o atteggiamenti, il disinteresse per ogni manifestazione del pensiero.

La maggior parte delle volte il soggetto che attua questi comportamenti violenti è uno dei partner nei confronti dell'altro (mobbing «orizzontale»). Non mancano esempi di mobbing «verticale» di uno o entrambi i genitori nei confronti dei figli o anche dei figli nei confronti dei genitori anziani.

In ogni caso il mobbing coinvolge i figli minori anche quando riguarda l'altro genitore. Sempre più frequenti i casi di «alienazione parentale»: quelli di un genitore che allea a sé il figlio con manipolazioni psicologiche e pressioni di vario genere, affinché gli si unisca nella espulsione dalla comunità di vita e di intenti dell'altro genitore, vissuto e descritto come elemento estraneo, destabilizzante, disfunzionale o grottesco, inutile, quantomeno superfluo se non nocivo. Succede nelle coppie separate ma anche in quelle conviventi e l'alleanza simbiotica che si crea tra il genitore mobbizzante e figlio ha risvolti drammatici per il minore. Ne compromette il corretto sviluppo psico-fisico. Crea un conflitto di lealtà interno (per far piacere al mobbizzante riferisce, talvolta inventa, episodi a carico dell'altro). E l'eliminazione affettiva di un genitore ha il prezzo di un'automutilazione.

Diviene quindi rilevante sul piano giuridico in quanto comportamento lesivo di diritti costituzionali della persona in età evolutiva (articoli 30 e 32) ma anche del diritto all'educazione i cui contenuti sono precisati dalla Convenzione di New York (articolo 29 della legge 176/1991). I rimedi giuridici sono per lo più successivi e riparatori: addebito della separazione personale tra i coniugi, azioni risarcitorie anche per il danno esistenziale. Per i figli minori la recente innovazione delle sanzioni a carico del genitore inadempiente sotto il profilo dell'esercizio della potestà genitoriale introdotta dalla legge sull'affido condiviso tenta un rimedio se non preventivo almeno deterrente. Ma ancora poche e timide le applicazioni giurisprudenziali per trarre un bilancio sull'efficacia.

Emerge inoltre un nuovo problema, in una società a rapido invecchiamento anagrafico: quello degli anziani. Utilizzati fino a che è possibile in funzione di supplenza (baby sitter a costo zero), vengono poi talvolta relegati nel silenzio e nel disinteresse, utili solo a fini economici se abili, avvertiti come peso dal contesto familiare che li ridicolizza e li emargina. Il nostro ordinamento non li considera soggetti deboli con esigenze di particolare tutela anche all'interno dei contesti familiari. Con un'aggravante. Per queste persone non vi sono contesti sociali (scuola, palestra, parrocchia) in cui le situazioni di abbandono vengano in rilievo.

* Presidente della Camera minorile «In cammino» di Roma

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE



2008. Cambiamento alla direzione generale di Alès groupe

Lorenza Battigello, a.d. della filiale italiana di Alès groupe, è stata nominata direttore generale del gruppo francese, holding di grande successo nel panorama cosmetico mondiale.

La nuova carica è stata comunicata il 14 febbraio 2008 direttamente da Patrick Alès, fondatore del gruppo e direttore generale uscente che rimane Presidente onorario.

L'obiettivo di questa riorganizzazione è quello di conferire ad Alès Groupe tutti i mezzi perché possa accelerare lo sviluppo internazionale delle sue marche (Lierac, Phyto) e consolidare la redditività delle attività strategiche nei principali mercati.

Lorenza Battigello metterà a disposizione la sua esperienza professionale acquisita nel marketing di società nazionali ed internazionali leader nel loro mercato: product manager in General Biscuits, poi brand manager in Branca, quindi direttore marketing in Cosmetique Active Italia per la marca Dercos, Vichy e Vichy Homme.

Nel 1997, fonda la filiale italiana di Alès Groupe Italia con l'incarico di Amministratore delegato.

È partendo dal potenziale di ciascun collaboratore e dalla motivazione a partecipare al successo dell'azienda, che Lorenza Battigello, con gioia, orgoglio e senso di responsabilità, conta di riuscire in una politica di apertura di nuove filiali in Europa e di sviluppo delle marche a livello internazionale. Milano, Aprile 2008



Lorenza Battigello

ISOLE DEL SUD - CALA CRETA - LAMPEDUSA



BESTRESORTS ISOLE DEL SUD - LAMPEDUSA SPECIALE RESTYLING

Milano, 4 Marzo 2008

Best Tours riconferma la grande novità estate 2008 nell'area del Mediterraneo: il BestResorts Isole del Sud di Lampedusa, una delle più belle isole italiane, e annuncia una speciale restyling del resort che sarà ultimato prima dell'apertura prevista per il 31 maggio 2008.

Il BestResorts Isole del Sud, direttamente affacciato sul mare e magnificamente inserito in una splendida cornice naturale che domina la rinomata Baia di Cala Creta, sarà infatti oggetto di una mirata opera di restyling che arricchirà ulteriormente il fascino naturale di una struttura ubicata in un contesto naturalistico unico e suggestivo.

Il restyling, seguito da uno stilato architetto di Milano, è stato predisposto da Best Tours per andare ulteriormente incontro alle esigenze della propria clientela e riguarderà prevalentemente:

- le 13 camere, per le quali sono previsti nuovi corredi per dare un ulteriore tocco di mediterraneità e calore alla struttura
- le verande, che caratterizzano tutte le camere, che disporranno di arredi più confortevoli per godere in piena libertà, e nel massimo silenzio, tutto il fascino di un panorama mozzafiato
- l'incantevole terrazza riservata agli ospiti Best Tours, uno spazio curato affacciato sul mare, reso ancora più confortevole dal restyling, dove i nostri ospiti potranno godere anche di un aperitivo al tramonto, offerto da Best Tours. Un piacevole rito per festeggiare la giornata trascorsa e prepararsi alla magia di una notte inondata di stelle.
- Best Tours ricorda inoltre gli esclusivi plus riservati agli ospiti del BestResorts Isole del Sud:
- un'area dedicata, riservata all'interno del ristorante "Marina di Cala Creta" e presso il bar "La Vela"
- la possibilità di scegliere se includere il pranzo o la cena nella formula di mezza pensione. Opportunità che consente ai nostri ospiti di vivere in piena libertà la propria vacanza.
- i lettini riservati gratuitamente sulla Dry Beach di Cala Creta con accesso diretto al mare
- i trasferimenti da/per l'aeroporto in esclusiva
- la costante assistenza di personale Best Tours presso il resort.

Gli ospiti BestResorts possono inoltre scegliere di scoprire tutto il fascino incontaminato di Lampedusa grazie agli itinerari suggeriti da Best Tours via terra, con auto, quad e scooter, o via mare, con imbarcazioni appositamente selezionate che possono essere condotte da adulti senza patente nautica. La possibilità di raggiungere Lampedusa con collegamenti diretti dai principali aeroporti italiani, rende il BestResorts Isole del Sud la meta ideale per tutti coloro che desiderano una vacanza a diretto contatto con il mare e con tutto il comfort e le attenzioni che da sempre contraddistinguono le proposte Best Tours.



IL SOLE 24 ORE - SYSTEM